

relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222, pag. 1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. J.-P. Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno del Belgio, non avendo comunicato alla Commissione entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles Capitale, la relazione di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 7 dell'11.1.2003.

**Ricorso dei sigg. B. Zaoui e L. Zaoui e dalla sig.ra D. Zaoui in Stain, avverso l'ordinanza emessa il 23 aprile 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella causa T-73/03 tra il sig. B. Zaoui e a. e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 luglio 2003**

**(Causa C-288/03 P)**

(2004/C 85/16)

Il 3 luglio 2003 i sigg. B. Zaoui e L. Zaoui e la sig.ra D. Zaoui in Stain, rappresentati dall'avv. Buchinger, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 23 aprile 2003 nella causa T-73/03, B. Zaoui e a. contro Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, emessa il 23 aprile 2003,
- dichiarare la convenuta responsabile del danno subito dai ricorrenti a causa dell'attentato del 7 marzo 2002, commesso al Park Hotel di Netanya,
- condannarla per il danno subito dai ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:
  - per il sig. Lucien Zaoui la somma di EUR 1 000 000 come risarcimento del danno morale subito;
  - per il sig. B. Zaoui la somma di EUR 1,5 milioni, come risarcimento del danno morale subito;
  - per la sig.ra D. Zaoui in Stein:
    - la somma di EUR 1 milione per il danno fisico subito
    - l'importo di EUR 2 milioni per il danno morale
    - un importo da precisare, riguardante il danno materiale;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il comportamento illegittimo della Commissione, cioè l'erogazione di fondi all'Autorità palestinese, in totale contraddizione con i valori fondamentali della Comunità, ha direttamente contribuito al danno subito dai ricorrenti a seguito dell'attentato perpetrato da un terrorista palestinese a Netanya (Israele), di cui essi chiedono oggi il risarcimento.

L'applicazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale era manifestamente abusivo poiché per errore di diritto e per uno snaturamento dei motivi dedotti dai ricorrenti il Tribunale ha ritenuto che l'esistenza di un nesso causale non fosse provata nel caso di specie e che il ricorso fosse manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto:

- il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto, considerando che non era provata nel caso di specie una delle condizioni necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, e cioè l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento addotto ed il

danno lamentato. È pacifico, come ricordava il Tribunale, che deve esistere un nesso diretto di causalità tra l'illecito commesso dall'istituzione di cui trattasi ed il danno dedotto, nesso di causalità relativamente al quale l'onere della prova incombe ai ricorrenti. Inoltre, con tale nesso di causalità si intende la causa determinante del danno. Per questo il Tribunale ha confuso tra causa determinante e causa esclusiva. In realtà, non è mai stato sostenuto che il comportamento della Commissione fosse una causa esclusiva dell'attentato del 27 marzo 2002. Per contro, è stato ampiamente dimostrato nell'ambito del ricorso che tale comportamento della Commissione era una causa determinante. Cercando di dimostrare che il comportamento denunciato non era una causa esclusiva del danno lamentato, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di diritto, privando quindi i ricorrenti di un dibattito al quale essi avevano legittimamente diritto.

— Il Tribunale ha snaturato i motivi dedotti dai ricorrenti assumendo, da una parte, che questi convenivano che l'attentato non era stato finanziato con i fondi controversi e, d'altra parte, che essi non dimostravano né sostenevano che l'istruzione palestinese dipendesse esclusivamente dai fondi suddetti, limitandosi a constatare che la Comunità europea è il più grande finanziatore della società palestinese.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, con ordinanza 5 novembre 2003, nella causa M.E.A. van Hilten-van der Heijden contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Buitenland te Heerlen**

(Causa C-513/03)

(2004/C 85/17)

Con ordinanza 5 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 dicembre 2003, nella causa M.E.A. van Hilten-van der Heijden contro Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Buitenland te Heerlen, il Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 3, n. 1, della SW <sup>(1)</sup> sia una limitazione ammessa ai sensi dell'art. 57, n. 1, CE.

2. Se l'art. 3, n. 1, della SW costituisca un mezzo vietato di discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata della circolazione di capitali ai sensi dell'art. 58, n. 3, CE qualora sia applicato ai movimenti di capitali tra uno Stato membro e uno Stato terzo, anche in considerazione della Dichiarazione sull'articolo 73 D del trattato che istituisce la «Comunità europea» emessa in occasione della firma dell'«Atto finale e dichiarazioni della conferenza intergovernativa riguardo all'Unione europea del 7 febbraio 1992».

<sup>(1)</sup> Successiewet del 1956 (legge materia di successione, in prosieguo: la «SW»).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 19 dicembre 2003**

(Causa C-532/03)

(2004/C 85/18)

Il 19 dicembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dal sig. J. E. Flynn, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, permettendo che i servizi di ambulanze d'urgenza fossero forniti dal Dublin County Council senza che l'Eastern Regional Health Authority prendesse alcuna misura preventiva di pubblicità, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi incombentile in virtù del Trattato; e
2. condannare l'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione sostiene che, date le circostanze del caso di specie, il fatto di mantenere l'accordo per la fornitura di servizi di ambulanza intercorrente tra il Dublin County Council e l'Eastern Regional Health Authority senza che si intraprendesse alcuna azione preventiva di pubblicità costituisce una violazione delle norme sulla libera circolazione fissate dal Trattato (in particolare artt. 43 e 49 CE) e conseguentemente dei principi generali del diritto comunitario (in particolare quelli di trasparenza e di parità di trattamento o non discriminazione) che devono essere rispettati nelle situazioni in cui si applica il diritto comunitario.